



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 02/2026

(PROC. P.A. n. 57/2025)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

- **Avv. Valentina Mazzotta** - Presidente
- **Avv. Giorgio Santini** - Componente
- **Avv. Bianca Magarò** - Componente Relatore

Per decidere in ordine al deferimento nei confronti di GIULIANA FABRIS per la violazione delle seguenti norme e principi:

- 1) Art. 1.3 lett. f) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale è sanzionabile "ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati";
- 2) Art. 1.3 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale è sanzionabile "ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale";
- 3) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che "costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive,



Federazione Italiana Sport Equestri

dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali";

4) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che costituiscono, altresì, illeciti disciplinari "i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"; per aver commentato un post sulla pagina Facebook di Duccio Bartalucci accostando la FISE alla mafia radicata il 9 novembre 2025.

La condotta illecita posta in essere della sig.ra Giuliana Fabris deve, peraltro, ritenersi aggravata ex art. 8.1. lett. j) del Regolamento di Giustizia FISE, "per aver commesso i/fatto a mezzo stampa, internet, social network, o altro mezzo di diffusione di massa, comportante dichiarazioni lesive.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

alla Deferita **GIULIANA FABRIS** la sanzione della sospensione per n. 1 mese ex art. 6.1 nn. IV, V, XI e l'ammenda per euro 2.500 ex art. 6.1 n. III.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla Deferita curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in data 23 aprile 2026

PRESIDENTE: Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE Avv. Giorgio Santini

COMPONENTE RELATORE: Avv. Bianca Magarò